Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Martedì, 27 febbraio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 300		All'Estero	Abb annuo L. 600
	» semestrale » 150			» semestrale » 300
	» trimestrale » 80			» trimestrale » 150
	Un fascicolo » 5			Un fascicolo » 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb annuo L. 200	All'Estero	Abb. annuo L. 400
	» semestrale » 100		» semestrale » 200
	» trimestrale » 60		» trimestrale » 120
	Un fascicolo » 5		Un fascicolo » 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200 —	All'Estero	Abb. annuo L. 400 —
	» semestrale » 100 —		» semestrale » 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 180b;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI.

D'Agostino Giuseppe nato a Napoli il 3 febbraio 1918, cann. O., matr. 52925;

Mattei Crescenzo di Mariano e di Pigano Maria, nato a Fondi (Littoria) il 27 aprile 1919, cann. O., matr. 76788;

Migliorato Ferdinando fu Pietro e di Serra Giuseppina, nato ad Amalfi (Salerno) il 31 luglio 1922, marò s. v., matr. 89262;

Renegaldo Natale di Ciro e di Palena Lucia, nato a Vieste (Foggia) il 1° dicembre 1922, marò s. v. matr. 78030;

Pisano Giuseppe di Francesco e di Spoletti Giuseppina, nato a Bagnara Calabria (Reggio Calabria) il 7 settembre 1920, fuoch. O., matr. 6396. — (*Determinazione del 18 febbraio 1944*).

Tumbiolo Giacomo di Vito e di Asaro Maria, nato a Mazara del Vallo (Trapani) il 3 giugno 1920, nocchiere, matricola 15994. — (*Determinazione del 10 luglio 1944*).

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLA MEMORIA.

Tivegna Salvatore fu Armando e fu Belle Enrichetta, nato a La Spezia il 9 dicembre 1917, tenente di vascello;

Malatesta Francesco fu Stefano e di Pellacà Margherita, nato a Massalubrense (Napoli) il 17 giugno 1916, 2° capo mecc., matr. 34987. — (*Determinazione del 4 settembre 1944*).

A VIVENTI.

Lacitignola Domenico di Antonio e di Biasi Rosa, nato a Brindisi il 20 gennaio 1914, 2° capo furiere S. Mtz.;

Di Pietro Luigi di Giuseppe e di Franciosa Maria, nato a Pettorano sul Gizio (L'Aquila) l'11 aprile 1921, sottocapo mecc., matr. 54834. — (*Determinazione del 4 settembre 1944*).

MEDAGLIA DI BRONZO

A VIVENTI.

Sciangula Giuseppe di Alfonso e di Albano Giovanna, nato a Porto Empedocle (Agrigento) il 1° gennaio 1918, sottotenente di vascello (ora tenente di vascello);

Manassero Italo di Giovanni e di Brosfolasco Maddalena, nato a Giuliasco (Canton Ticino) il 29 maggio 1910, capo meccanico di 2ª classe, matr. 17288;

Sforzi Mario di Raffaello e di Barlani Orlanda, nato a Firenze il 20 gennaio 1916, sergente R. T., matr. 36483;

Udovici Cipriano di Cipriano e di Benazich Elena, nato a Pola il 18 gennaio 1920, sottocapo fuoch. M. A., matr. 7742;

Falcinelli Dante di Nello e di Gianni Giuditta, nato a Poggio F[illegible]ni (Rieti) il 5 ottobre 1923, sottocapo mecc., matricola 61010;

Urbana Paolo di Pietro e di Pes Emilia, nato ad Iglesias (Cagliari) il 29 maggio 1921, fuoch. A., matr. 35444;

Salvini Luigi di Giuseppe e di Solci Rosa, nato a Binasco (Milano) il 12 agosto 1921, fuoch. M. N., matr. 54168;

Cozzuto Vincenzo di Ciro e di Sora Rachele, nato a Napoli il 22 maggio 1919, fuoch. O., matr. 99023;

Riavez Giovanni di Antonio e fu Marussich Giovanna, nato a Gorizia il 28 novembre 1920, fuoch. A., matr. 29730. — (*Determinazione del 4 settembre* 1944).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A DISPERSI.

Federici Renato di Giovanni e di Federici Zaira, nato a La Spezia il 25 agosto 1916, tenente commissario;

Giusfredi Goffredo di Gino e di Setanni Lucia, nato a Bari il 10 dicembre 1922, guardiamarina;

Coato Paolo di Giuseppe e di Locatelli Ester, nato a Milano il 3 agosto 1910, aspirante guardiamarina;

Vedani Antonio di Giuseppe e di Pasini Maria, nato a Varese il 5 maggio 1912, capo nocchiere di 3ª classe, matricola 19031;

Riccardi Vito Felice di Michele Arcangelo e di Sette Emanuela, nato a Ruvo di Puglia (Bari) il 1° aprile 1913, capo segnalatore di 3ª classe, matr. 20611;

Gialluisi Pasquale di Giuseppe e di Biasi Palma, nato a Manduria (Taranto) il 4 dicembre 1910, capo R. T. di 3ª classe, matr. 13282;

Laprivitera Antonio di Giuseppe e di Carone Giovanna, nato a Cariati Marina (Cosenza) il 12 giugno 1916, 2° capo fur., matr. 23321;

Rosati Antonio di Giuseppe e di Fioranti Giuseppa, nato Grotte S. Stefano (Viterbo) il 4 dicembre 1916, 2° capo cann. P. S., matr. 35628;

Cursi Umberto di Raffaele e fu Del Pero Elisabetta, nato a Firenze il 18 settembre 1904, 2° capo S. D. T., matr. 483;

Balzano Giuseppe fu Giovanni e di Ferrandicco Anna, nato a La Maddalena (Sassari) il 30 aprile 1920, serg. carp., matricola 44545;

Della Cioppa Giovanni di Gennaro e di Candiello Maria, nato a Villa Volturno (Napoli) il 27 giugno 1919, serg. S. D. T., matr. 45179;

Raimondi Sebastiano di Giacinto e fu Canonica Teresa, nato ad Acireale (Catania) il 31 marzo 1921, sottocapo meccanico, matr. 46932. — (*Determinazione del 4 settembre* 1944).

A VIVENTI.

Battagia Silla fu Pietro e di Bastianello Fiorina, nato a Mestre (Venezia) il 25 febbraio 1924, sottocapo elettr., matricola 63103. — (*Determinazione del 25 marzo* 1944).

Lombardo Michele di Gaspare e di Spoto Dorotea, nato ad Agrigento il 29 luglio 1902, maggiore del Genio navale (D. M. r. s.). — (*Determinazione del 25 aprile* 1944).

Ciurlini Dante di Francesco e di Julio Assunta, nato a Francavilla a Mare (Chieti) l'8 agosto 1921, sottocapo mecc., matr. 54463. — (*Determinazione del 30 maggio* 1944).

Vampa Erede di Sebastiano e di Lucifera Virginia, nato a Pozzallo (Siracusa) il 23 agosto 1922, nocchiere, matr. 87778. — (*Determinazione del 12 giugno* 1944).

Piccolo Luciano di Francesco e di Marchese Rosa, nato a Carlintini (Siracusa) il 16 ottobre 1914, 2° capo mecc., matricola 27413;

Musarra Paolo di Francesco e di Gelsomino Maria, nato a Riesi (Caltanissetta) il 19 luglio 1918, sottocapo cann. P., ora sergente cannoniere P., matr. 70929;

Laronga Luigi di Domenico e di Patenta Maria, nato a Torino il 23 dicembre 1920, sottocapo fuoch. O., matr. 13546. — (*Determinazione del 13 giugno* 1944).

Bove Aldo di Pasquale e di Bizzo Agata, nato a Nardò (Lecce) il 5 novembre 1920, sottocapo S. D. T., matr. 43057. — (*Determinazione del 19 giugno* 1944).

Corona Natalino di Corona Velia, nato a Roma il 16 marzo 1906, capo cannoniere di 2ª classe, matr. 8772;

Cellesi Riccardo fu Narciso e di Melchionna Margherita, nato a Castelbaronia (Avellino) il 17 marzo 1903, capo M. N. di 1ª classe, matr. 2018;

Nieddu Giovanni di Giovanni e di Nuvoli Palmira, nato a Bultu (Sassari) l'11 febbraio 1917, 2° capo meccanico, matricola 37944;

Bognanni Paolo fu Calogero e di Vitoli Concetta, nato a Mazzarino (Caltanissetta) il 16 ottobre 1917, 2° capo cann. P.S., matr. 39124;

Lo Faro Tommaso di Paolo e di Polimoni Mariangela, nato a Bagnara (Reggio Calabria) il 18 agosto 1915, 2° capo R. T., matr. 27483;

Minervini Roberto fu Gaetano e di Formisano Rachele, nato a Resina (Napoli) il 1° ottobre 1912, 2° capo R. T. ecog., matr. 32092;

Novello Luigi di Giuseppe e di Gattusa Francesca, nato Reggio Calabria il 5 novembre 1916, 2° capo S. D. T., matricola 37819;

Bortolotto Angelo di Giuseppe e di Condotta Fiornia, nato a S. Marco di Resana (Treviso) il 29 gennaio 1915, 2° capo cannoniere T., matr. 39412;

Montenegro Vincenzo di Giovanni e di Posa Eleonora, nato ad Acquiviva delle Fonti (Bari) il 25 novembre 1914, 2° capo meccanico, matr. 32716;

Guglielmino Luigi di Luigi e di Vinci Maria, nato a Susa (Torino) il 17 luglio 1923, sottocapo meccanico, matr. 57294;

Azzarello Paolo di Paolo e di Azzarello Giuseppa, nato a Nuova York (U.S.A.) il 20 settembre 1919, fuoch. O., matricola 82036. — (*Determinazione del 19 giugno* 1944).

Corona Ennio di Salvatore e di Soru Elisabetta, nato a Terralba (Cagliari) il 16 dicembre 1921, fuoch. O., matr. 52122;

Casarin Pasquale di Antonio e di Gumiero Genoveffa, nato a Scorzò (Venezia) il 27 marzo 1921, fuoch. O., matr. 62683;

Paolucci Gino di Angelo e di Tomasucci Anita, nato a Pesaro il 12 marzo 1920, fuoch. C. M., matr. 8487;

Sassone Carmine fu Rocco e di Pinardi Carmela, nato a Spinazzola (Bari) il 7 gennaio 1922, all. fuoch. M. A., matr. 7452;

Arcaio Pietro fu Pietro e di Cataldo Giovanna, nato a Palermo il 2 aprile 1922, all. fuoch. A., matr. 75018;

Balestra Livio di Antonio e di Ivaldi Secondina, nato a Colle Ligure (Savona) il 30 dicembre 1921, all. cann. art., matricola 55724;

Paini Giulio di Narciso e di Beltrami Anastasia, nato a Reggio Emilia il 23 aprile 1922, all. fuoch. A., matr. 73727. — (*Determinazione del 4 settembre* 1944).

Art. 2

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1945
Registro Marina n. 1, foglio n. 235.

(187)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 dicembre 1944, n. 470.

Modificazioni alle norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, riguardante il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 80 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, quale fu già sostituito dall'art. 1 della legge 25 luglio 1941, n. 929, è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti di complemento sono normalmente tratti, salve disposizioni speciali:

a) dai militari che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi per allievi ufficiali di complemento della Regia aeronautica previsti dalle vigenti disposizioni;

b) dagli allievi dei corsi regolari della Regia accademia aeronautica che abbiano superato il secondo anno di corso; detti allievi non potranno però essere nominati sottotenenti di complemento che nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica;

c) dai cittadini italiani laureati in ingegneria aeronautica, indipendentemente dalla frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento di cui alla legge 2 dicembre 1940, n. 1848, ed esclusivamente per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico.

Per conseguire la nomina di cui sopra, gli aspiranti dovranno soddisfare alle condizioni stabilite dalla legge sullo stato degli ufficiali e non aver compiuto il 40° anno di età.

Sono altresì iscritti di ufficio nei ruoli di complemento col proprio grado ed anzianità gli ufficiali dispensati dal servizio permanente e che non debbano essere collocati in diversa posizione per effetto delle vigenti disposizioni.

A parità di grado e di anzianità, gli ufficiali di complemento provenienti dai dispensati dal servizio permanente sono iscritti nei ruoli prima di ogni altro ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCIALOIA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 110. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero **471**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine Maria « Regina Pacis », in frazione Fiuggi Fonte del comune di Fiuggi (Frosinone).

N. 471. Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Anagni in data 20 dicembre 1912, integrato da postilla 22 febbraio 1943, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Vergine Maria « Regina Pacis », in frazione Fiuggi Fonte del comune di Fiuggi (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero **472**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Caterina, nel comune di Galatina (Lecce).

N. 472. Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Otranto in data 31 maggio 1936, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Caterina, nel comune di Galatina (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero **473**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Prata Inferiore del comune di Prata Sannita (Campobasso).

N. 473. Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Alife in data 18 luglio 1940, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Prata Inferiore del comune di Prata Sannita (Campobasso).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero **474**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia dell'Istituto delle Suore Scolastiche del Terzo Ordine di San Francesco d'Assisi, con sede in Roma.

N. 474. Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia dell'Istituto delle Suore Scolastiche del Terz'Ordine di San Francesco d'Assisi, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. **28**.

Aumento del 70 %, per la durata della guerra, delle indennità di missione dei sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa dell'esercito e gradi equiparati delle altre Forze armate dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 25 marzo 1943, n. 259;

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la durata dell'attuale stato di guerra, alle indennità di missione per l'interno del Regno di cui al l'art. 1 della legge 25 marzo 1943, n. 259, stabilite a favore dei sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa dell'esercito e gradi corrispondenti delle altre Forze armate dello Stato, è portato un aumento del 70 per cento, con decorrenza dal 1° aprile 1944.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — DE COURTEN — SCIALOJA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 99. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 29.

Estensione ai sottufficiali dei carabinieri Reali dell'articolo 31-quater del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 53;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 31-*quater* del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, quale risulta aggiunto allo stesso testo unico con R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 53, è sostituito dal seguente:

« In tempo di guerra il sottufficiale non di carriera, anche se richiamato o trattenuto ma non proveniente dalla carriera continuativa, che abbia dimostrato di non adempiere pienamente ai suoi doveri, può incorrere nella perdita del grado per dimissione d'autorità su decisione del Ministro per la guerra in seguito a proposta delle autorità gerarchiche.

Il sottufficiale colpito da tale provvedimento è trasferito nella categoria dei militari di truppa quale semplice soldato e qualora abbia obblighi di servizio militare è senz'altro inviato a reparti mobilitati.

Trascorso il periodo di un anno quale soldato nei reparti mobilitati a contatto col nemico, il militare può essere riammesso nella categoria dei sottufficiali con il grado di sergente su decisione del Ministro per la guerra e in seguito a proposta delle autorità gerarchiche.

Gli verrà conferita in detto grado l'anzianità originariamente attribuitagli, ma non potrà ottenere il successivo avanzamento fino al grado in precedenza conseguito se non abbia prima prestato, in ciascun grado, sei mesi di effettivo servizio.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 100. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 30.

Attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria agli appuntati dei carabinieri Reali preposti al comando di stazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 221 del Codice di procedura penale, approvato con R. decreto 19 ottobre 1930, n. 1399;
Visto l'art. 50 del regolamento organico per l'Arma dei carabinieri Reali, approvato con R. decreto 14 giugno 1934, n. 1169;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli appuntati dei carabinieri Reali, limitatamente al periodo in cui hanno l'effettivo comando di una stazione dell'Arma, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 111. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 31.

Disposizioni concernenti il personale della giustizia militare ed il conferimento di incarichi temporanei a magistrati ordinari nei procedimenti avanti i tribunali militari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397, istitutivo del Corpo ufficiali in congedo della giustizia militare, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 818, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 8 luglio 1937, n. 1826, che approva il regolamento per la esecuzione del predetto R. decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397;

Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli ufficiali del Corpo della giustizia militare — ruolo ausiliario, categoria magistrati — che prestino servizio effettivo con grado militare inferiore a quello da essi raggiunto nella carriera civile, può essere attribuito il grado militare corrispondente a quello civile.

Le attribuzioni di grado previste dal precedente comma sono disposte con decreto del Ministro per la guerra, su proposta motivata del procuratore generale militare.

Art. 2.

Il numero dei colonnelli, dei maggiori generali e dei tenenti generali da nominarsi a norma dell'articolo precedente non potrà in ogni caso eccedere il numero dei posti che risultino scoperti, per ciascuno di tali gradi, negli organici del ruolo ordinario del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare, categoria magistrati, oppure coperti da ufficiali che non prestino effettivo servizio.

Art. 3.

Gli ufficiali del ruolo ausiliario della giustizia militare ai quali, per effetto delle precedenti disposizioni, verranno attribuiti i gradi di colonnello, di maggiore generale e di tenente generale saranno gradualmente ricollocati in congedo allorchè sia possibile sostituirli con ufficiali del ruolo ordinario, della giustizia militare.

Art. 4.

Per ovviare all'attuale deficienza di magistrati militari del grado prescritto, nei procedimenti previsti negli articoli 25, 2° comma, e 27 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022, le funzioni del giudice istruttore possono essere affidate ad un magistrato ordinario di grado non inferiore al 5°, designato di volta in volta dal procuratore generale militare.

Negli stessi procedimenti le funzioni del pubblico ministero nel dibattimento e quelle del giudice relatore possono essere esercitate da magistrati ordinari di grado non inferiore al 4°, designati di volta in volta, rispettivamente, dal procuratore generale militare e dal Ministro per la guerra su proposta del procuratore generale militare.

Art. 5.

Per i procedimenti avanti ai tribunali militari di guerra le designazioni di cui al 2° comma dell'articolo precedente sono fatte dal Capo di Stato Maggiore generale su proposta del procuratore generale militare.

Art. 6.

I magistrati ordinari in servizio ai quali possono essere conferiti i suddetti incarichi temporanei saranno prescelti fra quelli compresi in elenchi formati di concerto tra il Ministro per la guerra e il Ministro per la grazia e giustizia.

L'esercizio degli incarichi stessi non dispensa i magistrati dall'adempimento delle loro normali funzioni.

Art. 7.

Ai magistrati incaricati delle funzioni di cui agli articoli precedenti è corrisposta una indennità commisurata alla metà della diaria di missione stabilita dalle norme in vigore per il loro grado, limitatamente al periodo di esercizio effettivo del loro incarico presso i tribunali militari.

Art. 8.

Rimangono applicabili, in quanto non incompatibili con quelle del presente decreto, le disposizioni vigenti relative alla costituzione ed all'ordinamento del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà efficacia fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TUPINI — SOLERI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 113. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 32.

Obbligo di restituzione delle cose mobili di pertinenza dello Stato da parte di illegittimi possessori.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque, dopo il 10 luglio 1943, sia venuto in possesso di cose mobili di pertinenza dello Stato e non possa dimostrare la legittimità di tale possesso è tenuto a restituirle entro trenta giorni dalla pubblicazione delle modalità che saranno indicate dalle amministrazioni interessate a mezzo di ordinanze dei prefetti delle singole provincie o, per le cose di pertinenza della Amministrazione militare, dei comandi militari competenti.

Ai fini del ricupero delle cose mobili di cui al comma precedente, le autorità sopraindicate hanno facoltà di concedere, se del caso, al detentore un indennizzo non superiore al 20 per cento del valore venale dell'oggetto al 10 luglio 1943.

Art. 2.

Lo stesso premio di cui all'articolo precedente potrà essere concesso a coloro che, scaduto il termine utile per la riconsegna, forniscano alle amministrazioni interessate elementi per il ricupero degli oggetti di cu trattasi.

Art. 3.

Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a L. 100.000. Nei casi di particolare gravità tali pene sono applicate congiuntamente.

Se il valore della cosa di cui sia stata omessa la consegna è di lieve entità, si applica la pena dell'ammenda fino a L. 10.000.

Art. 4.

Per il pagamento dei premi saranno disposti appositi stanziamenti nei bilanci dei Ministeri interessati.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 115. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 33.

Devoluzione al Ministero del tesoro delle attribuzioni del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro in materia di aziende industriali e commerciali esistenti nel Regno e appartenenti a persone di Stati nemici o nelle quali esse abbiano interessi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, recante norme sulle aziende industriali e commerciali esistenti nel Regno, appartenenti a persone di nazionalità nemica o nelle quali esse abbiano interesse;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154, concernente la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, riguardante la ripartizione delle attribuzioni e del personale tra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e dei Ministri Segretari di Stato per il tesoro e per l'industria, il commercio ed il lavoro, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono devolute al Ministero del tesoro le attribuzioni spettanti al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, per effetto del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — GRONCHI — DE GASPERI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 101. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 34.

Repressione del favoreggiamento di militari delle Forze Armate Alleate, disertori o indebitamente assenti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di diserzione o di indebita assenza, aiuta militari delle Forze Armate Alleate disertori o indebitamente assenti, ad eludere le investigazioni delle autorità o a sottrarsi alle ricerche di queste, o comunque dà ai medesimi alloggio o ricovero, o fornisce loro cibi, indumenti o mezzi di trasporto, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Art. 2.

Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, dà alloggio o ricovero a militari delle Forze Armate Alleate è tenuto a comunicare, entro il quinto giorno, le generalità dei militari alloggiati o ricoverati al più vicino comando militare alleato, o alla più vicina stazione dei carabinieri Reali.

Il contravventore è punito con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda sino a lire duemila.

Art. 3.

I reati previsti negli articoli precedenti sono di competenza dei tribunali militari.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TUPINI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 112. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 35.

Norme per la concessione di un assegno alimentare alle famiglie dei pubblici impiegati in servizio nelle sedi periferiche in territorio occupato dal nemico o trasferiti coattivamente al seguito del sedicente governo della repubblica sociale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il R. decreto 15 maggio 1941, n. 584;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle famiglie, dimoranti nel territorio nazionale liberato, del personale civile, di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, dalle provincie, dai comuni e dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che sia rimasto in territorio non liberato o per avervi sede permanente di servizio o perchè vi si trovava occasionalmente in missione, congedo od altra causa, oppure perchè trasferitovi coattivamente, può essere concesso, secondo le norme di cui agli articoli seguenti, un assegno alimentare mensile, non superiore alla metà o a un terzo, a seconda che si tratti di famiglia acquisita od originaria a carico, dello stipendio, del supplemento di servizio attivo, dell'assegno temporaneo di guerra, dell'aggiunta di famiglia, nonchè dell'integrazione temporanea e dell'aumento dell'integrazione temporanea spettanti all'impiegato.

Nel computo dell'assegno alimentare è compresa anche l'indennità di disagiatissima residenza, quando questa sia concessa per la sede di servizio dell'impiegato ed in essa risieda la famiglia alla quale è concesso l'assegno medesimo.

L'assegno alimentare, previsto nei comma precedenti, è corrisposto fino alla data del ritorno del personale ivi indicato in località del territorio liberato dalla quale sia possibile comunicare con la località in cui risiede la famiglia o fino all'accertamento della morte o alla dichiarazione di irreperibilità del personale medesimo.

Art. 2.

L'assegno alimentare è concesso quando, a giudizio del capo dell'amministrazione da cui l'impiegato dipende, la famiglia versi in stato di effettivo bisogno.

Ai fini della decisione sulla concessione o meno dell'assegno e della determinazione della misura di esso, si tien conto dei redditi di qualsiasi natura goduti dai componenti la famiglia a carico dell'impiegato, nonchè dei redditi spettanti all'impiegato stesso, che siano esigibili da alcuno dei componenti la famiglia.

Art. 3.

L'assegno alimentare è concesso previo parere favorevole della Commissione di epurazione istituita presso l'amministrazione da cui l'impiegato dipende.

Il giudizio delle Commissioni di 1° grado è definitivo.

L'assegno alimentare è negato quando l'impiegato abbia svolto attività contraria agli interessi della Nazione in guerra ovvero, nei casi di trasferimento in territorio non liberato, quando non risulti che il trasferimento avvenne coattivamente.

Art. 4.

Per ottenere la concessione dell'assegno alimentare gli interessati debbono presentare all'amministrazione dalla quale dipende l'impiegato una domanda in carta libera ed una dichiarazione, pure in carta libera, nella quale siano specificati i redditi o proventi di lavoro di cui sono in godimento i componenti le rispettive famiglie con tutte le indicazioni atte a identificarli.

Le dichiarazioni di reddito che risultino non conformi a verità danno luogo a revoca o modifica della concessione.

In casi di urgenza le amministrazioni possono concedere l'assegno alimentare, in pendenza del giudizio della Commissione di epurazione, salva la revoca della concessione stessa qualora il giudizio sia contrario.

Art. 5.

Le deleghe di pagamento di assegni fissi rilasciate dal personale di cui al primo comma del precedente art. 1 restano in vigore, purchè a favore di persone della famiglia acquisita od originaria a carico, per l'intero importo se pari o inferiore ai limiti massimi previsti per l'assegno almentare del 1° comma medesimo, e limitatamente all'importo risultante da tali limiti se superiori.

La corresponsione delle somme delegate ha luogo senza che sia necessaria da parte degli interessati alcuna dichiarazione di redditi e sostituisce la concessione dell'assegno alimentare.

I pagamenti da effettuarsi in dipendenza del presente decreto possono essere disposti sia con mandati diretti sia con ruoli di spese fisse.

Le concessioni degli assegni alimentari e la corresponsione delle somme delegate decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui risulti che il personale ha percepito l'ultima mensilità degli assegni in misura intera.

Qualora alla famiglia sia stata corrisposta l'anticipazione di una o di più mensilità del trattamento economico fondamentale del dipendente, la decorrenza di cui al precedente comma è prorogata di tanti mesi quante risultano le mensilità anticipate.

La concessione dell'assegno alla famiglia acquisita dal dipendente, esclude la concessione dell'assegno alla famiglia originaria a carico, salvo che l'amministrazione, valutata la situazione familiare, non ritenga di ripartire l'assegno.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle famiglie del personale civile pensionato rimasto in territorio non liberato.

L'ammontare dell'assegno alimentare, nei limiti massimi di cui al precedente articolo 1, è calcolato sull'importo mensile netto del trattamento di quiescenza complessivamente spettante.

Art. 7.

L'assegno alimentare concesso ai sensi del presente decreto esclude la concessione di altre prestazioni di carattere assistenziale da parte dell'amministrazione da cui dipende l'impiegato.

Art. 8.

Per le famiglie del personale rimasto nel territorio non liberato che sia sospeso dal grado con privazione dallo stipendio per mancanze disciplinari, oppure perchè sottoposto a provvedimento penale per reati comuni o attinenti alle sue funzioni, l'assegno alimentare è concesso secondo le ordinarie norme degli ordinamenti delle singole amministrazioni, anzichè in base alle disposizioni del presente decreto.

Art. 9.

Le somme versate dalle pubbliche amministrazioni per gli assegni alimentari di cui al presente decreto saranno recuperate nei confronti del dipendente e, subordinatamente, sulle pensioni spettanti alle persone della sua famiglia.

Con successivo decreto legislativo, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno emanate le disposizioni per il recupero delle somme corrisposte alle famiglie ai sensi degli articoli precedenti.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 114. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 36.

Revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonchè alle persone fisiche e giuridiche, aventi la nazionalità degli Stati stessi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940, n. 566, riguardante l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Vista la legge 16 dicembre 1940, n. 1902, recante variazioni ed aggiunte al testo della legge di guerra approvato con il R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Vista la legge 19 dicembre 1940, n. 1994, recante nuove norme circa il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica;

Visto il R. decreto 10 marzo 1941, n. 618, che approva il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici nel territorio dello Stato;

Visti i Regi decreti-legge 17 giugno 1941, n. 494, e 23 giugno 1941, n. 608, convertiti nella legge 9 febbraio 1942, n. 379, recanti disposizioni sui beni esistenti in Italia ed appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America;

Visto il R. decreto 10 luglio 1941, n. 619, recante norme integrative di quelle emanate con i Regi decreti-legge 17 giugno 1941, n. 494, e 23 giugno 1941, n. 608;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1941, n. 1624, relativo all'applicazione delle norme sul trattamento dei beni appartenenti ai cittadini degli Stati Uniti d'America, convertito nella legge 1° maggio 1942, numero 761;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, recante nuove norme sulle aziende appartenenti a persone di nazionalità nemica;

Visto il decreto presidenziale 12 agosto 1942, relativo alle azioni appartenenti ai cittadini degli Stati Uniti d'America;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono revocati i provvedimenti e le misure adottati in virtù della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e successive modificazioni ed aggiunte, e delle altre disposizioni legislative sopra indicate, in materia di beni appartenenti agli Stati facenti parte delle Nazioni Unite, nonchè alle persone fisiche e giuridiche, aventi la nazionalità degli Stati stessi.

Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, saranno stabilite le date e, se necessario, le modalità per l'applicazione del presente decreto nei confronti delle Nazioni Unite.

A seguito dell'emanazione dei decreti previsti nel comma precedente, sarà eseguita, a cura dell'intendente di finanza, con esenzione da tassa o altra spesa, la cancellazione delle trascrizioni effettuate a norma del secondo comma dell'art. 298 della legge di guerra e del secondo comma dell'art. 9 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito nella legge 17 luglio 1942, n. 1100.

Parimenti a cura dell'intendente di finanza, la revoca dei provvedimenti di sindacato, di sequestro e di liquidazione delle aziende sarà annotata, senza spesa, su le copie di essi depositate presso le cancellerie dei tribunali a norma del primo comma dell'art. 9 del citato R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, e sarà provveduto, con esenzione da ogni tassa o spesa, alla cancellazione delle trascrizioni previste dal secondo comma dell'articolo stesso.

Art. 2.

La gestione del sequestratario o del liquidatore cessa decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione dei decreti previsti nel secondo comma dell'articolo precedente. Il sequestratario o il liquidatore è tenuto, pertanto, ad effettuare, entro detto termine, la restituzione dei beni all'avente diritto o al suo legale rappresentante.

All'atto della restituzione il sequestratario o il liquidatore redige processo verbale, con l'intervento dell'avente diritto, o del suo legale rappresentante, al quale è tenuto a presentare il rendiconto finale della gestione corredato dell'inventario e, per le aziende industriali e commerciali, dell'ultimo bilancio.

Nel caso che la restituzione non venga effettuata nei termini anzidetti, il Ministro per il tesoro nomina un amministratore per provvedere alla temporanea amministrazione dei beni stessi.

Fino a quando non sarà provveduto a tale nomina, le funzioni di amministratore restano affidate al sequestratario o al liquidatore che inizia la nuova gestione redigendo il rendiconto previsto dal secondo comma, corredato dell'inventario e, per le aziende industriali e commerciali, dell'ultimo bilancio.

Art. 3.

Nel caso che l'amministratore non sia lo stesso sequestratario o liquidatore, la consegna dei beni deve essere effettuata con le stesse modalità e sulla base dei documenti di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

Il processo verbale di restituzione o di consegna e gli atti di cui agli articoli 2 e 3 sono depositati, insieme a tre copie, dal sequestratario o dal liquidatore, nel termine di tre giorni, presso l'Intendenza di finanza.

L'Intendenza di finanza trasmette due di dette copie al Ministero del tesoro e, per le aziende industriali e commerciali, altra copia al Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Art. 5.

L'amministratore provvede, sotto la vigilanza del Ministero del tesoro, alla custodia, alla conservazione e, occorrendo, all'amministrazione ordinaria dei beni sottoposti alla sua gestione temporanea.

Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, o che comunque importino impegni a carico di più esercizi, debbono essere preventivamente autorizzati dal Ministero del tesoro.

All'amministratore può essere consentita un'indennità da determinarsi dal Ministro per il tesoro, tenuto conto dell'entità del lavoro da compiere.

Art. 6.

L'amministratore deve rimettere al Ministero del tesoro per il tramite dell'Intendenza di finanza, in duplice esemplare:

1) alla fine di ogni semestre, il rendiconto della gestione;

2) per le aziende industriali e commerciali, alla fine di ogni esercizio, anche copia dell'inventario e del bilancio;

3) alla fine della gestione, il rendiconto finale.

Art. 7.

Fino alla restituzione dei beni all'avente diritto o al suo legale rappresentante, i giudizi in corso relativi ai beni di cui all'art. 1 restano sospesi, a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, e del decreto legislativo Luogotenenziale 24 dicembre 1944, n. 392.

La predetta sospensione si applica anche nei casi in cui il processo sia interrotto a norma degli articoli 299 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 8.

All'atto della restituzione dei beni all'avente diritto, o al suo legale rappresentante, questi è tenuto a rimborsare l'ammontare delle spese ordinarie di gestione erogate dal sequestratario, dal liquidatore o dall'amministratore, nonchè le somme con gli interessi legali anticipate per l'estinzione dei debiti o per la conservazione o incremento o miglioramento dei beni stessi, in quanto tali spese non siano compensate dai frutti dei beni stessi o da altre attività del sequestro o dell'amministrazione.

L'ammontare del credito del sequestratario, riconosciuto e non rimborsato all'atto della restituzione dei beni, ha privilegio sui beni stessi a norma dell'art. 304 della legge di guerra.

Lo stesso privilegio compete al liquidatore o all'amministratore.

Art. 9.

Lo svincolo di somme di denaro, di titoli o di valori depositati, ai sensi delle disposizioni di legge contemplate nel presente decreto, presso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, la Banca d'Italia o altri istituti bancari, viene effettuato su richiesta dell'interessato, previo nulla osta del Ministro per il tesoro.

Art. 10.

Nel caso che i beni sottoposti ad amministrazione non producano rendite o non comprendano attività liquide in misura sufficiente per provvedere alle spese per la gestione, il Ministro per il tesoro può disporre che esse siano anticipate dallo Stato, mediante apposito stanziamento nel suo bilancio.

Le spese anticipate dallo Stato, a norma del comma precedente, sono ripetibili a carico del proprietario con l'interesse dell'1 per cento superiore al tasso ufficiale di sconto.

Il credito dello Stato, per le somme anticipate, ha privilegio sui beni sottoposti ad amministrazione, con preferenza su ogni credito, ancorchè privilegiato.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle aziende industriali e commerciali.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio* 117. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 37.

Norme per il funzionamento del Ministero dell'Italia occupata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395, che istituisce il Ministero dell'Italia occupata;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e viste le sue successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 novembre 1937, n. 2079;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 55;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e viste le sue successive modificazioni;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'Italia occupata, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dell'Italia occupata provvede al funzionamento dei propri servizi con personale, civile e militare, comandato da altre Amministrazioni dello Stato e con personale avventizio assunto secondo le norme del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

Le tabelle del personale che può essere comandato e di quello che può essere assunto in qualità di avventizio saranno approvate con decreto del Ministro per l'Italia occupata, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 2.

Al servizio di consegnatario cassiere potrà, nella prima applicazione del presente decreto, essere preposto in via eccezionale, un funzionario comandato da altra Amministrazione dello Stato, purchè appartenga al gruppo *A* o al gruppo *B*, anche se di grado inferiore al nono.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCOCCIMARRO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 109. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il R. decreto 30 agosto 1943, col quale venne costituito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per il quadriennio 1943-47;

Visto il decreto del Capo del Governo dell'11 maggio 1944, col quale il dott. Alfredo De Liguoro fu nominato commissario dell'Istituto predetto per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle sedi secondarie filiali ed agenzie del detto Istituto site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potessero esercitarvi le loro attribuzioni;

Vista la comunicazione 4 luglio 1944, con la quale la Commissione Alleata di Controllo dichiarava che il Governo militare alleato aveva esteso i poteri del predetto dott. De Liguoro ai territori sotto la giurisdizione del Governo stesso;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162, contenente disposizioni circa il regime giuridico dei territori restituiti all'amministrazione italiana;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 9, concernente la deroga a quanto disposto dall'art. 7, comma IV e V del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966;

Ritenuta l'opportunità di ripristinare l'amministrazione ordinaria dell'Istituto predetto, limitando la durata in carica dei componenti del predetto Consiglio al 31 dicembre 1946;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Consiglio di amministrazione per l'Istituto nazionale delle assicurazioni è composto come segue:

Gilardoni on. avv. prof. Annibale, presidente;
Bussetti rag. Ferdinando, membro;
Di Napoli on. avv. Attilio, membro;
Molinelli on. Guido, membro;
Papi prof. dott. Giuseppe Ugo, membro;
Molle avv. Giacomo, membro;
Comandini avv. Federico, membro;
Ventura dott. Giuseppe, membro;
De Meo prof. dott. Giuseppe, membro;
Cau dott. Giommaria, membro.

Fanno inoltre parte del Consiglio i membri di cui all'art. 7, lettera *a*) del R. decreto 29 aprile 1923, n. 966, e di cui al R. decreto-legge 7 novembre 1935, n. 2115, ed ha diritto a partecipare senza voto, alle sedute del Consiglio stesso il direttore capo della divisione delle assicurazioni private presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, ai sensi dell'art. 3, n. 6, del R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290.

Il Consiglio di amministrazione dell'I.N.A., di cui al presente decreto, rimarrà in carica fino al 31 dicembre 1946.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1945
Registro Industria comm. lavoro n. 2, foglio n. 155. — BRUNO

(294)

BANDO DEL LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 15 febbraio 1945, n. 35.

Delega al comandante del gruppo di combattimento « Friuli » della facoltà di conferire ricompense al valor militare « sul campo ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;

Ordiniamo:

Art. 1.

E' delegata al comandante del gruppo di combattimento « Friuli » la facoltà di concedere:

la croce al valore militare « sul campo » e la medaglia di bronzo al valore militare « sul campo » a militari dipendenti fino al grado di capitano compreso;

promozioni per merito di guerra « sul campo » a dipendenti militari di truppa fino al grado di sergente compreso.

Art. 2.

Detto comandante può avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente limitatamente al periodo d'impiego in azioni di guerra di tutto o di parte del gruppo di combattimento ai suoi ordini.

Art. 3.

Le concessioni previste dal precedente art. 1 devono essere sanzionate con decreto Luogotenenziale ai sensi dell'art. 7 del R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423.

Art. 4.

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso verrà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore generale, 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

MESSE

(271)

BANDO DEL LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 15 febbraio 1945, n. 36.

Delega al comandante del gruppo di combattimento « Legnano » della facoltà di conferire ricompense al valor militare « sul campo ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;

Ordiniamo:

Art. 1.

E' delegata al comandante del gruppo di combattimento « Legnano » la facoltà di concedere:

la croce al valore militare « sul campo » e la medaglia di bronzo al valore militare « sul campo » a militari dipendenti fino al grado di capitano compreso;

promozioni per merito di guerra « sul campo » a dipendenti militari di truppa fino al grado di sergente compreso.

Art. 2.

Detto comandante può avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente limitatamente al periodo d'impiego in azioni di guerra di tutto o di parte del gruppo di combattimento ai suoi ordini.

Art. 3.

Le concessioni previste dal precedente art. 1 devono essere sanzionate con decreto Luogotenenziale ai sensi dell'art. 7 del R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423.

Art. 4.

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso verrà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore generale, 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

MESSE

(270)

BANDO DEL LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 15 febbraio 1945, n. 37.

Delega al comandante del gruppo di combattimento « Cremona » della facoltà di conferire ricompense al valor militare « sul campo ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;

Ordiniamo:

Art. 1.

E'. delegata al comandante del gruppo di combattimento « Cremona » la facoltà di concedere:

la croce al valore militare « sul campo » e la medaglia di bronzo al valore militare « sul campo » a militari dipendenti fino al grado di capitano compreso;

promozioni per merito di guerra « sul campo » a dipendenti militari di truppa fino al grado di sergente compreso.

Art. 2.

Detto comandante può avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente limitatamente al periodo d'impiego in azioni di guerra di tutto o di parte del gruppo di combattimento ai suoi ordini.

Art. 3.

Le concessioni previste dal precedente art. 1 devono essere sanzionate con decreto Luogotenenziale ai sensi dell'art. 7 del R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423.

Art. 4.

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso verrà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore generale, 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

MESSE

(272)

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1944.

Costituzione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 6 aprile 1944, numero 106, concernente la istituzione di una « Commissione interministeriale per i combustibili liquidi »;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, commercio e lavoro del 26 ottobre 1944, concernente la composizione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti:

Considerata la necessità di variare la composizione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi predetta;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Articolo unico.

La Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti è costituita come segue:

1) S. E. Fiore Umberto, Sottosegretario di Stato per l'Industria, presidente;

2) Dott. ing. Casaccia Giovanni, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

3) Maggiore di porto Mondini Giuseppe, in rappresentanza del Ministero della marina, Direzione generale della marina mercantile;

4) Tenente di vascello dott. Fusco Nicola, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

5) Dott. Benedetto Mauro, in rappresentanza del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile.

Le funzioni di segreteria sono disimpegnate dal dott. Di Martino Giorgio, primo segretario nel Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 dicembre 1944

Il Ministro: GRONCHI

(233)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1945.

Incorporazione della Banca cooperativa di piccolo credito di Giarre Riposto con sede in Ionia (Catania) nella Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduti gli articoli 28 e 47, secondo comma, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci della Banca cooperativa di piccolo credito di Giarre Riposto, anonima cooperativa con séde in Ionia (Catania), in data 6 settembre 1942;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo, in data 26 febbraio 1943;

Decreta:

E' autorizzata l'incorporazione della Banca cooperativa di piccolo credito di Giarre Riposto, anonima cooperativa con sede in Ionia (Catania) nella Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo, alle condizioni indicate nelle deliberazioni sopra richiamate dei rispettivi organi amministrativi.

La Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane è autorizzata a sostituirsi alla Banca cooperativa di piccolo credito di Giarre Riposto sulla piazza di Ionia (Catania), con una propria dipendenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(222)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1945.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale delle casse rurali agrarie.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto 19 novembre 1936, n. 2122, col quale viene riconosciuto giuridicamente l'Ente nazionale delle casse rurali agrarie e se ne approva il relativo statuto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, concernente la nomina di commissari straordinari ad enti parasindacali;

Ritenuta la necessità di affidare ad un commissario l'amministrazione straordinaria dell'Ente nazionale delle casse rurali agrarie;

Decreta:

Il dott. Gaspare Pignatelli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente predetto, con i poteri del presidente, del Consiglio e della Giunta esecutiva.

Roma, addì 5 febbraio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(224)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1945.

Nomina del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nelle Marche, Abruzzi e Molise, con sede in L'Aquila.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 55 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nel testo modificato dal R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del nuovo presidente del Consorzio per la tutela della pesca nelle Marche, Abruzzi e Molise, con sede a L'Aquila, nella persona del dott. Manlio Santilli;

Decreta:

Il dott. Manlio Santilli è nominato presidente del Consorzio per la tutela della pesca nelle Marche, Abruzzi e Molise, con sede a L'Aquila, a decorrere dalla data del presente decreto.

Roma, addì 9 febbraio 1945

Il Ministro: GULLO

(251)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1945.

Facoltà agli ingegneri capi degli uffici del Genio civile di concedere la deroga prevista dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 novembre 1944, n. 422, per i lavori di costruzione, modifica, trasformazione ed ampliamento di edifici privati.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 novembre 1944, n. 422, col quale è fatto divieto di dare inizio a qualsiasi costruzione di edifici privati, salvo deroga da concedersi caso per caso dagli organi locali tecnici indicati dal Ministero dei lavori pubblici, anche per i lavori di modifica, trasformazione ed ampliamento;

Ritenuta l'opportunità di deferire agli ingegneri capi degli uffici del Genio civile la facoltà di concedere la deroga suddetta;

Decreta:

E' demandata agli ingegneri capi degli uffici del Genio civile la facoltà di concedere la deroga prevista dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 novembre 1944, n. 422, per i lavori di costruzione, modifica, trasformazione ed ampliamento di edifici privati.

Roma, addì 10 febbraio 1945

Il Ministro: RUINI

(235)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1945.

Utilizzazione in tutto il territorio nazionale della speciale carta bollata creata per l'uso nelle Isole Ionie e portante la dicitura « Isole Ionie ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 11 maggio 1942, n. 4501, convertito in legge con modifiche del 26 novembre 1942, n. 1428;

Ritenuto che per far fronte all'attuale deficienza di carta bollata è urgente e necessario di utilizzare le scorte esistenti della speciale carta da bollo portante la dicitura « Isole Ionie » già creata per l'uso in quelle Isole;

Ritenuto che in conseguenza dell'attuale stato di guerra la suddetta carta non può essere nè spedita nè comunque utilizzata per le suddette Isole;

Decreta:

La speciale carta bollata di tutti i tagli creata per l'uso nelle Isole Ionie e portante la dicitura « Isole Ionie » potrà essere validamente utilizzata in tutto il territorio nazionale.

Il valore portato dai singoli fogli potrà essere integrato con marche da bollo da annullarsi a norma dell'art. 13 del R. decreto-legge 11 maggio 1942, n. 501.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1945

Il Ministro: PESENTI

(249)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1945.

Divieto di trasporti non disposti dall'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.) in alcune provincie.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, col quale è stato istituito l'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose;

Decreta:

Articolo unico.

Nelle provincie di Viterbo, Rieti, Chieti, Teramo, Pescara, L'Aquila, a decorrere dal 1° marzo 1945, è vietato a chiunque di eseguire o far eseguire con autoveicoli, anche propri, trasporti non disposti dall'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.).

Salvo le specifiche autorizzazioni previste dal comma secondo dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 febbraio 1945

(301) *Il Ministro*: CERABONA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del presidente dell'Ente di Colonizzazione per gli Italiani all'Estero (E.C.I.E.)

Con decreto 1° settembre 1944 del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato nominato il presidente dell'Ente di Colonizzazione per gli Italiani all'Estero (E.C.I.E.), con le funzioni di direttore generale dell'Ente stesso.

(284)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 8 febbraio 1945, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Landucci Ugo, residente nel comune di Montelupo Fiorentino, distretto notarile di Firenze, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 29 ottobre 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, numero 1953.

Roma, addì 15 febbraio 1945

(243) p. *Il Ministro*: MILLOZZA

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 8 febbraio 1945, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Insenga Giuseppe, residente nel comune di Siracusa, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 1° dicembre 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 15 febbraio 1945

(244) p. *Il Ministro*: MILLOZZA

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 29 gennaio 1945 - N. 23

Rendita 3,50 % 1906	L.	115,25
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,50
Id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,90
Id 4 % (15 settembre 1951)	»	88,90

Media dei titoli del 30 gennaio 1945 - N. 24

Rendita 3,50 % 1906	L.	115,75
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,60
Id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,65
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,60

Media dei titoli del 31 gennaio 1945 - N. 25

Rendita 3,50 % 1906	L.	116,25
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,35
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,90
Id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89 —

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Castelbuono (Palermo)

Nella seduta tenuta il 10 gennaio 1945 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Castelbuono (Palermo), in liquidazione, il cav. uff. rag. Luigi Mirabella è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'articolo 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, nonchè le successive modifiche.

(227)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario dell'Ente nazionale acquisti importazioni pellicole estere

Con decreto Luogotenenziale in data 7 ottobre 1944, il ragioniere Arturo Voltaggio, è stato nominato commissario dell'Ente nazionale acquisti importazioni pellicole estere, con i poteri del presidente e del Consiglio di amministrazione.

(245)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 17 dell'8 febbraio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 20 febbraio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata

(308)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 18 del 10 febbraio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 21 febbraio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata

DECRETO MINISTERIALE 2 FEBBRAIO 1945.
—Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo «Mostra-Mercato dell'Artigianato» con sede in Firenze.

(309)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.